

**DELIBERAZIONE 30 GENNAIO 2014
19/2014/R/GAS**

**TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI TRASPORTO, NEL CASO DI RINUNCIA
ALL'ESENZIONE, UNA VOLTA CONCESSA CON DECRETO DEL MINISTRO, AI TERMINALI
DI RIGASSIFICAZIONE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 gennaio 2014

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico, di seguito: Ministro) 11 aprile 2006;
- il decreto del Ministro 28 aprile 2006;
- il decreto del Ministro 6 agosto 2010;
- il decreto del Ministro 24 novembre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione 1 agosto 2005, n. 167/05, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 167/05);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 168/06 e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008, n. 92/08 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 92/08)
- la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2010, ARG/gas 2/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 2/10);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 297/2012/R/gas;

- la deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2013, 224/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 224/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2013, 272/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 272/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2013, 358/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 358/2013/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 5 settembre 2013, 374/2013/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 374/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2013, 438/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 438/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2014, 4/2014/I/gas.

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 272/2012/R/gas definisce i criteri di regolazione tariffaria e di accesso relativi ai terminali di rigassificazione in caso di rinuncia all'esenzione ottenuta ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 239/04 (di seguito: l'esenzione); in particolare, con tale provvedimento, l'Autorità:
 - ha ribadito che i contratti di allacciamento conclusi tra il terminale esente e l'impresa maggiore di trasporto sono sottoposti alla regolazione prevista dalla deliberazione 168/06 o dalla deliberazione ARG/gas 2/10, ed impegnano l'impresa maggiore di trasporto a realizzare i necessari interventi di adeguamento della rete nazionale di gasdotti a fronte dell'impegno del gestore a chiedere il conferimento della relativa capacità di trasporto in misura corrispondente alla capacità esente per identico periodo di tempo;
 - ha precisato che il predetto assetto contrattuale vincola le parti e non può venir meno in conseguenza dell'eventuale rinuncia o revoca dell'esenzione, specie nei casi in cui l'impresa maggiore di trasporto ha realizzato gli interventi pattuiti;
 - ha ritenuto comunque meritevoli di approfondimento le esigenze, emerse in consultazione, di quei terminali che, pur perdendo l'esenzione, siano comunque strategici per il sistema e per i quali i vincoli originariamente contratti potrebbero costituire un onere non proporzionato anche in ragione dell'utilità che comunque continuerebbero ad assicurare al sistema;
 - ha rinviato a successivo provvedimento, anche in ragione dei richiamati approfondimenti, la regolazione specifica della disciplina degli allacciamenti alla rete di trasporto e del relativo accesso relativa ai casi di rinuncia o revoca dell'esenzione (articolo 5, comma 5.1);
- la deliberazione 358/2013/R/gas ha, pertanto, avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti di cui al citato articolo 5, comma 5.1, della deliberazione 272/2013/R/gas, circoscrivendo l'oggetto del procedimento alla sola ipotesi di rinuncia all'esenzione, escludendo così i casi di revoca;
- a seguito dell'avvio di procedimento, l'Autorità ha emanato il documento per la consultazione 374/2013/R/gas che ha prospettato i seguenti orientamenti nel caso di terminali che rinunciano all'esenzione:

- i. il contratto di trasporto che il terminale è tenuto a concludere con l'impresa maggiore sia ridotto ad una durata minima di 5 (cinque) anni e abbia a oggetto la capacità di trasporto corrispondente al 100% del c.d. *send out* massimo del terminale (indipendentemente dal valore della capacità oggetto di esenzione); ciò in coerenza con la vigente disciplina, relativa ai terminali da realizzare in regime di accesso dei terzi, della c.d. procedura aperta (*open season*) di cui alla deliberazione 2/10, che l'impresa maggiore è tenuta ad avviare, in seguito alla richiesta di accesso alla rete nazionale di gasdotti da parte di un terminale esente (e a cui possano partecipare anche gestori di terminali da realizzare in regime di accesso di terzi);
 - ii. l'applicazione della nuova disciplina del contratto di trasporto di cui al precedente punto (i) sia facoltativa per il terminale uscito dall'esenzione, il quale pertanto potrebbe preferire l'applicazione della regolazione del contratto di trasporto originariamente prevista per i terminali esenti (durata e capacità pari a quelle oggetto dell'esenzione ottenuta);
 - iii. il terminale non più esente che eserciti la facoltà di cui al punto (i), qualora sia stato ammesso a beneficiare del fattore di garanzia (ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione 272/2013/R/gas) o del fattore di copertura dei ricavi di cui alla deliberazione 438/2013/R/gas, sia comunque tenuto, anche dopo la scadenza del contratto di trasporto *sub* (i), a mantenere in esercizio il terminale e a continuare a offrire i servizi di rigassificazione per il residuo periodo di applicazione del predetto fattore di garanzia, pena la decadenza da esso (con il conseguente obbligo di compensare il sistema degli importi sino ad allora percepiti); in tale periodo, peraltro, il terminale resterebbe libero di chiedere capacità di trasporto coerente con le esigenze effettive del terminale.
- al documento per la consultazione 374/2013/R/gas hanno risposto quattro soggetti (tra i quali due potenziali utenti di terminali, una associazione di imprese del gas e un'impresa di trasporto); le risposte pervenute sono così riassumibili:
 - è stata rappresentata da tutti i partecipanti la necessità che la disciplina dell'accesso alla rete in caso di rinuncia all'esenzione tenga conto delle a) diverse situazioni che si possono presentare con particolare riferimento alla questione se la rinuncia all'esenzione abbia già comportato o meno oneri a carico del sistema e b) se l'infrastruttura rientri nell'elenco di quelle strategiche per il Paese;
 - è stata espressa altresì in modo unanime l'opportunità che, qualora l'impresa di rigassificazione abbia già assunto impegni vincolanti con l'impresa di trasporto, il gestore del terminale di Gnl non abbia la facoltà di recedere dagli impegni assunti; tuttavia in subordine, nel caso in cui il terminale sia dichiarato utile o strategico, alcuni soggetti ritengono che l'Autorità potrebbe valutare di introdurre una qualche forma di *risk-sharing* tra gestore del terminale e sistema; a quest'ultimo riguardo sono state avanzate le seguenti proposte:

- a. secondo un soggetto, i 5 anni prospettati dall’Autorità rappresenterebbero una quota troppo modesta rispetto al rischio connesso col tempo oggetto dell’esonazione, tipicamente 20 – 25 anni; è stato proposto pertanto, senza tuttavia formulare ipotesi implementative di dettaglio, che sia posto in capo al terminale almeno il 50% dei costi generati con gli impegni originariamente assunti;
 - b. l’associazione rappresentativa delle imprese del gas ha proposto che, per i primi 5 anni, l’impresa di rigassificazione si impegni per il 100% della capacità di trasporto, mentre per gli anni successivi sia si impegni per una percentuale diversa, comunque non inferiore al *send out* corrispondente alla capacità del terminale oggetto del fattore di garanzia;
 - c. un altro soggetto, infine, propone che il contratto di trasporto copra comunque il 100% dei costi generati con gli impegni assunti;
- un soggetto ritiene che la decisione se e in quale misura riconosce al terminale di ridefinire gli impegni pluriennali di trasporto già assunti dovrebbe essere adottata solo in esito a un processo organico di revisione degli impegni contrattuali di trasporto di lungo termine per tutti i punti di entrata della rete, in conseguenza del mutato contesto congiunturale;
 - sull’adozione di misure per garantire la disponibilità dell’infrastruttura considerata strategica anche dopo il primo periodo (quinquennale) del contratto di trasporto, le risposte pervenute evidenziano posizioni di sostanziale condivisione di un tale obiettivo, pur con alcune note in merito allo strumento più opportuno a tale scopo:
 - i. secondo un soggetto sarebbe opportuno riconoscere al terminale la facoltà di utilizzare anche strumenti alternativi a quelli bancari, come la c.d. *parent company guarantee*;
 - ii. un soggetto contesta l’ipotesi di restituire gli importi eventualmente percepiti in applicazione del suddetto fattore di garanzia nel periodo pregresso (in caso di mancata offerta dei servizi di rigassificazione); ciò in quanto il terminale, nel periodo dei cinque anni in cui è stato in esercizio, avrebbe comunque apportato benefici al sistema

RITENUTO CHE:

- sebbene la consultazione metta in luce un generalizzato disfavore degli operatori rispetto al riconoscimento al terminale esente, per effetto della mera rinuncia, di poter ridurre unilateralmente a cinque anni gli impegni contrattuali assunti originariamente per periodo di 20-25 anni, tuttavia, almeno con riferimento ai terminali ritenuti strategici o essenziali per il Paese, sia comunque opportuno introdurre forme di riequilibrio delle posizioni contrattuali in caso di rinuncia all’esonazione; ciò in quanto, come già evidenziato dalla deliberazione 272/2013/R/gas, l’utilità che tali tipi di

terminali conservano per il sistema potrebbe essere compromessa dall'onere derivante da un contratto di trasporto ventennale;

- a tal fine, sebbene l'ipotesi di una riduzione del contratto fino a un periodo di 5 anni sia stata ritenuta dalla generalità dei partecipanti alla consultazione eccessivamente a vantaggio del terminale, tra le proposte formulate in coerenza con l'esigenza di un riequilibrio del contratto, l'unica rilevante risulti quella avanzata dall'associazione rappresentativa di imprese del gas, di cui alla precedente lettera b (essendo l'ipotesi di cui alla lettera a) formulata in modo eccessivamente generico);
- sia pertanto opportuno, in attuazione del comma 5.1 della deliberazione 272/2013, integrare la regolazione in materia di condizioni di allacciamento e accesso alla rete nazionale dei gasdotti, prevedendo che l'impresa di rigassificazione che rinuncia all'esenzione:
 - abbia diritto a modificare le condizioni del contratto di trasporto da sottoscrivere o sottoscritto ai sensi delle deliberazioni 168/06 e ARG/gas 2/10, riducendone la durata a cinque anni, decorrenti dall'entrata in servizio del medesimo terminale o, se è già in servizio, dalla rinuncia all'esenzione, ferma restando la necessità di impegnare la capacità pari al 100% del *send out* massimo del terminale;
 - sia peraltro tenuta, qualora eserciti il diritto di cui al precedente punto, nel caso in cui la rinuncia all'esenzione sia stata accettata successivamente all'inizio dei lavori di realizzazione delle infrastrutture di trasporto dedicate con oneri a carico del sistema, ad assicurare, almeno su base annuale, la disponibilità di capacità di trasporto funzionale all'erogazione dei propri servizi per una quota di capacità corrispondente alla quota dei ricavi coperta dal medesimo fattore di garanzia;
- per le ragioni espresse nell'ambito della consultazione, le integrazioni alla regolazione riguardino esclusivamente i terminali di rigassificazione individuati come strategici; e che pertanto per gli altri terminali in relazione ai quali sia accettata la rinuncia all'esenzione continuino ad applicarsi le condizioni del contratto di trasporto da sottoscrivere o sottoscritto ai sensi delle deliberazioni 168/06 e ARG/gas 2/10 per tutta la durata dell'esenzione;
- sia infine opportuno introdurre le misure prospettate nel documento per la consultazione finalizzate ad assicurare che il terminale, che si avvale del diritto di ridurre la durata del contratto di trasporto nei termini sopra illustrati, continui comunque a offrire i servizi di rigassificazione anche per il residuo periodo oggetto dell'originaria esenzione; e che non sia pertanto condivisibile quanto proposto da un operatore in sede di consultazione di non procedere ai recuperi delle somme eventualmente erogate a titolo di fattore di garanzia qualora il terminale risulti inadempiente a quanto sopra; ciò in quanto si tratta di una infrastruttura riconosciuta come essenziale per il sistema e pertanto la riduzione della durata del contratto di trasporto è volto a consentire al terminale di apportare benefici al sistema per l'intera durata dell'esenzione (20-25 anni) e non solo per una sua quota parte (5 anni);
- sia inoltre opportuno consentire l'impiego di una *parent company guarantee*, in alternativa alle garanzie bancarie

DELIBERA

1. di prevedere che, in caso di accettazione di rinuncia all'esenzione espressa con Decreto Ministeriale relativamente ad un terminale di rigassificazione, eventuale: ove ricorrano le condizioni di cui al punto 4, l'impresa di rigassificazione ha diritto a ottenere la modifica delle condizioni del contratto di trasporto da sottoscrivere o sottoscritto ai sensi delle deliberazioni 168/06 e ARG/gas 2/10, in relazione all'esenzione ottenuta nei termini seguenti: la durata del contratto è ridotta a cinque anni decorrenti dall'entrata in servizio del medesimo terminale o, se successiva, dalla data di efficacia della rinuncia all'esenzione e la capacità è pari al 100% del *send out* massimo del terminale;
2. di prevedere che, alla scadenza del contratto di cui al punto precedente, ai fini del conferimento delle capacità di trasporto per i periodi successivi si applicano, nei limiti di cui al punto 3, le disposizioni delle deliberazioni 137/02 e 167/05;
3. di prevedere che, dall'anno successivo alla scadenza del contratto di cui al punto 1 e per l'intero periodo residuo originariamente oggetto dell'esenzione, l'impresa di rigassificazione che sia ammessa a beneficiare del fattore di garanzia o del fattore di copertura dei ricavi ai sensi della deliberazione 272/2013/R/gas ovvero della deliberazione 438/2013/R/gas, è tenuta a richiedere capacità di trasporto, secondo le modalità di cui al punto 2, in misura pari alla maggiore fra la capacità individuata ai sensi del citato punto 2 e la quota del *send out* massimo corrispondente alla quota di ricavi di rigassificazione coperta dal fattore di garanzia, la presente disposizione si applica nei casi in cui la rinuncia all'esenzione sia stata accettata successivamente all'inizio dei lavori di realizzazione delle infrastrutture di trasporto dedicate e tutti i connessi costi non siano integralmente coperti dall'impresa di rigassificazione;
4. di riconoscere il diritto di cui al punto 1, alle imprese di rigassificazione con riferimento esclusivo al terminale che sia stato individuato in esito alla procedura per la selezione delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 93/11 ovvero che, ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione 272/2013/R/gas sia stato riconosciuto dal Ministro dello Sviluppo Economico, nel decreto di accettazione della rinuncia, come essenziale e indispensabile per garantire adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia, nonché alle imprese di rigassificazione la cui rinuncia all'esenzione sia stata accettata prima dell'inizio dei lavori di realizzazione delle infrastrutture di trasporto dedicate;
5. di prevedere che, in relazione ai terminali di cui al precedente punto 4, nel caso in cui l'offerta dei servizi di rigassificazione cessi prima della fine del periodo oggetto dell'originaria esenzione, l'impresa di rigassificazione sia tenuta a restituire le somme eventualmente percepite a titolo di fattore di garanzia di cui all'articolo 15 della deliberazione 92/08 ovvero a titolo di fattore di copertura dei ricavi di cui all'articolo 17 della deliberazione 438/2013/R/gas, maggiorate degli interessi legali;
6. di prevedere che l'erogazione del fattore di garanzia di cui all'articolo 15 della deliberazione 92/08 ovvero del fattore di copertura dei ricavi di cui all'articolo 17 della deliberazione 438/2013/R/gas, per le imprese di rigassificazione di cui al punto 4, sia subordinato alla messa a disposizione della Cassa conguaglio per

il settore elettrico di apposita garanzia di pagamento rispetto all'obbligo di restituzione di cui al punto 5;

7. la garanzia di cui al punto 6, può essere rilasciata a favore della Cassa conguaglio per il settore elettrico, secondo le modalità da questa definite, da parte di un istituto bancario ovvero da parte della società controllante della società proprietaria del terminale di rigassificazione, (*parent company guarantee*);
8. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a Snam Rete Gas, e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni